

Comunicata ai Capigruppo
consigliari il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<i>N 189 delibera</i>	OGGETTO: Somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 c. 2 del d.lgs. 267/2000 I semestre 2021
<i>Data 21-12-2020</i>	

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fontanella Antonio	SINDACO	P
Bufacchi Massimo	VICE SINDACO	A
Paganelli Giambattista	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente Dott. **Antonio Fontanella**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO che il Comune di Amatrice è stato colpito dai noti eventi sismici, subendo la quasi totale distruzione del capoluogo e di numerose frazioni;

- che a seguito del suddetto sisma, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del D.L. n. 245/2002 come convertito in legge n. 286/2002, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che a seguito della catastrofe subita dal territorio di Amatrice, in tutto il mondo si è spontaneamente attivata una autentica gara di solidarietà con donazioni anche in denaro, rispetto alle quali il Comune ha provveduto ad attivare presso la BCC di Roma, istituto che svolge il servizio di tesoreria, due conti correnti dedicati ove le donazioni sono confluite a seconda della tipologia;
- che tali somme sono state donate per poter permettere un aiuto alla popolazione ed alle imprese del Comune, e che pertanto saranno destinate a tali finalità;
- che è pertanto necessario vincolare tali somme esclusivamente per queste finalità;

VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 29/04/2020 si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2020/2022 Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 29/04/2020 si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed i relativi allegati;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n.78 del 20/05/2020, con la quale è stato approvato il PEG – PDO e Piano delle Performance 2020/2022;

VISTI:

- L'articolo 159 comma 2 D.Lgs. 267/2000 che stabilisce la non assoggettabilità ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, delle somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, delle somme destinate al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, delle somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili, tra le quali rientrano sicuramente le somme derivanti da donazioni post Sisma 2016;

- L'articolo 159 comma 3 D.Lgs. 267/2000, che subordina l'operatività dei detti limiti all'esecuzione forzata ad apposita deliberazione, da parte della Giunta Comunale, da adottarsi per ogni semestre e da notificarsi al tesoriere, che quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

- La sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2003, che stabilisce che la impignorabilità delle citate somme non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;

- L'articolo 27 comma 13 L. 2001/448, come modificato dall'articolo 3–quater comma 1 D.L. 13/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 75/2002, che dispone la non assoggettabilità ad esecuzione forzata, altresì, delle somme di competenza del Comune a titolo di addizionale comunale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno, con comminatoria di nullità, rilevabile d'ufficio, degli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati, senza determinare obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie né sospensione dell'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali;

- l'articolo 14 D.L. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/1997, come modificato dall'articolo 147 L. 388/2000 e dall'articolo 44 comma 3 D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. 326/2003, che prevede l'obbligo, in capo, fra l'altro, agli enti locali, di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prima di tale termine il creditore non potendo procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto;

- l'art. 57 comma 15 del dl 14/8/2020 n.104, convertito nella l. 13/10/2020 n.126, che testualmente recita: “Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, nonché i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012.” Considerato che la norma sopra riportata è sicuramente applicabile per analogia al Sisma del Centro Italia.

DATO ATTO che l'articolo 1 del D.M. 28 maggio 1993, ha individuato, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni, nei seguenti:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;

- servizio statistico;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica

RITENUTO necessario procedere alla nuova quantificazione della somma di euro € 1.053.918,12 per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (art.50 bis), come non soggetta ad esecuzione forzata, relativamente al primo semestre dell'anno 2021:

- per € 99.033,06 al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre successivo;
- per € 8.786.059,56 all'espletamento dei servizi locali indispensabili;

DATO ATTO che, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

1) Di quantificare in € 9.939.010,74 la somma non soggetta ad esecuzione forzata, relativamente al primo semestre dell'anno 2021, in quanto destinata a:

- per € 1.053.918,12 al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (art.560 bis) e dei conseguenti oneri previdenziali per il semestre successivo;
- per € 99.033,06 al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre successivo;
- per € 8.786.059,56 all'espletamento dei servizi locali indispensabili, ivi compresi le le opere di ricostruzione, provenienti da donazioni post Sisma 2016;

2) Di dare atto che la presente verrà notificata al Tesoriere Comunale Banca di Credito Cooperativo di Roma filiale di Amatrice, al fine degli adempimenti di competenza;

3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to Antonio Fontanella

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 24-12-2020

Reg. 2002

lì

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale

lì,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

lì, 21-12-2020

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

lì, 21-12-2020

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri
